Nella causa 244/78,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal de Commerce di Parigi, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

«UNION LAITIÈRE NORMANDE», UNION DE COOPÉRATIVES AGRICOLES, con sede in Condé-sur-Vire,

e

«FRENCH DAIRY FARMERS LIMITED», con sede in Londra,

domanda vertente sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 29 giugno 1971, n. 1411 (GU 1971, n. L 148, pag. 4), modificato dal regolamento del Consiglio 15 marzo 1976, n. 566 (GU 1976, n. 67, pag. 23), riguardo all'importazione nel Regno Unito dalla Francia di latte intero normalizzato, trattato UHT,

LA CORTE,

composta dai signori: H. Kutscher, presidente; J. Mertens de Wilmars e Mackenzie Stuart, presidenti di Sezione; P. Pescatore, M. Sørensen, A. O'Keeffe, G. Bosco, A. Touffait e T. Koopmans, giudici;

avvocato generale: H. Mayras;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti e il procedimento

1. Il latte è soggetto all'organizzazione comune dei mercati per il latte ed i prodotti lattiero-caseari, istituita col regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804 (GU 1968, n. L 148, pag. 13).

Il regolamento del Consiglio 29 giugno 1971, n. 1411 (GU 1971, n. L 147, pag. 4), adottato nell'ambito di detta organizzazione, indica all'art. 3, n. 1, lettere a) e b), i prodotti ai quali esso si applica, e precisamente: il «latte» e il «latte alimentare», quest'ultimo comprendente il «latte crudo», il «latte intero», il «latte parzialmente scremato» ed il «latte scremato». Secondo le modifiche apportate all'articolo ora citato, lett. b), secondo trattino, dal regolamento del Consiglio 15 marzo 1976, n. 566 (GU 1976, n. L 67, pag. 23), il «latte intero» si suddivide in due tipi: «latte intero normalizzato» e «latte intero non normalizzato».

Dall'art. 1 del regolamento n. 566/76 risulta che il latte intero «normalizzato» si distingue dal latte intero «non normalizzato», in quanto il tenore di grassi del primo (almeno 3,50 %) può essere frutto di aggiunte, mentre quello del secondo (almeno 3 %) non deve risultare da modifiche apportate dopo la mungitura. L'Irlanda e il Regno Unito hanno scelto la formula del latte intero non normalizzato.

Inoltre, i nn. 5-7 dell'articolo 3 del regolamento n. 1411/71 — nel testo modificato dal regolamento n. 566/76 — relativamente al «latte intero», normalizzato o non normalizzato, recitano:

«5. Per quanto concerne il latte intero, gli Stati membri applicano nel loro territorio, a decorrere dal 1° ottobre 1976 al più tardi, una delle due formule esposte al paragrafo 1, lettera b, secondo trattino. Entro il 1° luglio 1976 essi decidono quale formula scegliere per il loro territorio e ne informano la Commissione al più tardi a tale data.

6. A decorrere dal 1° ottobre 1976, uno Stato membro che ha optato per la formula del latte intero non normalizzato non può vietare, fatte salve le esigenze per la tutela della sanità pubblica:

a) la fabbricazione nel suo territorio di latte intero normalizzato destinato ad essere messo in commercio nel territorio di un altro Stato membro che abbia optato per quest'ultima formula;

b) la commercializzazione nel suo territorio di latte intero normalizzato proveniente da un altro Stato membro, se il tenore di materia grassa di tale latte non è inferiore ad un tasso indicativo fissato dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato.

7. Il tasso indicativo di cui al paragrafo 6, lettera b), è stabilito entro il 1° gennaio di ogni anno per la campagna lattiera successiva. Tuttavia esso viene fissato nel 1976 per il periodo compreso tra il 1° ottobre 1976 e la fine della campagna lattiera 1976/1977.

Il tasso indicativo viene fissato per ogni Stato membro che ha scelto la formula del latte intero non normalizzato; esso corrisponde alla media ponderata del tenore di materia grassa del latte intero prodotto e posto in commercio nello Stato membro interessato nell'anno precedente».

Il tasso indicativo, di cui supra al n. 6 b), è per il Regno Unito, per la stagione lattiera 1978/1979, del 3,78 %, a norma dell'art. 1 del regolamento del Consiglio 13 febbraio 1978, n. 300 (GU 1978, n. L 45, pag. 5).

Il regolamento n. 1411/71, modificato dal regolamento n. 566/76, si applica nel Regno Unito conformemente al Regola-

mento britannico n. 1883 del 1976 («Drinking Milk Regulations 1976»).

2. L'Union Laitière Normande (in prosieguo: ULN, costituita nella forma di unione di cooperative agricole di diritto francese, ha concluso il 1° giugno 1978 con la società di diritto britannico «French Dairy Farmers Ltd» (in prosieguo: FDF) un contratto per la fornitura di latte intero normalizzato di produzione francese, contenente più del 3,78 % di grassi, trattato secondo il procedimento detto a temperatura ultraelevata (UHT, «ultra haute température»).

Ai termini del contratto, la FDF si impegnava ad acquistare, con presa in consegna entro il 29 settembre 1978, 300 000 litri di latte UHT, confezionato in imballaggi da un litro a forma di mattone, divisi in cartoni contenenti ciascuno dodici imballaggi.

Una prima spedizione di 144 cartoni effettuata dalla ULN il 12 giugno 1978 veniva il giorno stesso rispedita al mittente dalla FDF, con la motivazione che per l'importazione della merce nel Regno Unito era necessaria una licenza rilasciata dal ministero dell'agricoltura britannico, a norma dell'art. 5 (1) de «The Importation of Carcases and Animal Products Order 1972» del 29 febbraio 1972 (adottato nell'ambito del «Deseases of Animal Act 1950»).

In seguito, la ULN procedeva ad una seconda fornitura di latte UHT preconfezionato, che poteva essere importato nel Regno Unito grazie ad una licenza rilasciata alla FDF il 4 agosto 1978. Questa ultima, tuttavia, non riusciva a smerciare il latte a causa del rifiuto dell'amministrazione britannica di rilasciarle la necessaria licenza di distribuzione, rifiuto motivato dalla non conformità del prodotto importato alle prescrizioni della legislazione britannica relative al trattamento e all'imballaggio del latte, in particolare del capo 30 (2) del regolamento 17 febbraio 1959, n. 277, sul latte ed i prodotti lattiero-caseari («Milk and Dairies (General) Regulations 1959»), completato dal Regolamento 16 giugno 1977, n. 1033 («Milk (Special Designation) Regulations 1977»).

L'interessata era stata informata con lettera in data 20 luglio 1978 del ministero dell'agricoltura, della pesca e dell'alimentazione che il latte intero normalizzato con tenore di grassi del 3,78 % può essere importato e messo in commercio nel Regno Unito soltanto a condizione di esservi sottoposto al trattamento UHT e di essere ivi imballato in locali autorizzati. La lettera precisava poi che le informazioni fornite riguardavano soltanto la normativa concernente direttamente il latte importato e che esistevano altre normative riguardantile vendite interne di latte, quali il «Milk (Great-Britain) Order 1977», modificato, e il regolamento sui pesi e sulle misure del 1963 («Weights and Measures Act 1963») specificante i formati e le capacità prescritte.

Poiché non disponeva di una licenza di distribuzione, la FDF decideva, con lettera in data 12 settembre 1978, di recedere dal contratto.

La ULN, ritenendo non opponibili gli argomenti addotti dalla FDF, le citava in giudizio, il 27 settembre 1978, davanti al Tribunal de Commerce di Parigi, per inadempimento del contratto. La ULN fondava la propria azione, in particolare, sull'art. 30 del Trattato e sul regolamento n. 566/76 del Consiglio.

Con sentenza 16 ottobre 1978, il Tribunal de Commerce di Parigi ha sospeso il

procedimento e sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'art. 2, n. 6, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 marzo 1976, n. 566 — il quale stabilisce che uno Stato membro che ha optato per la formula del latte intero non normalizzato non può vietare, fatte salve le esigenze della tutela della sanità pubblica (...), lo smercio nel suo territorio di latte intero normalizzato proveniente da un altro Stato membro, se il tenore di grassi di tale latte non è inferiore ad un tasso indicativo fissato dal Consiglio (...) — possa essere interpretato, come sembra facciano le autorità del Regno Unito, nel senso che lo smercio del latte così importato non è ammesso se non per usi diversi dall'alimentazione umana.

2) Se la riserva relativa alla tutela della sanità pubblica, contenuta nell'art. 2, n. 6, del regolamento, legittimi la normativa nazionale britannica che impone una seconda lavorazione ed un secondo imballaggio del latte UHT prodotto ed imballato in un altro Stato membro, con metodi identici a quelli adottati nel Regno Unito e per i quali sia stata concessa l'autorizzazione amministrativa dello Stato membro in questione.

3) In caso di soluzione negativa della questione sub 2), se la normativa nazionale britannica di cui sopra non costituisca una misura d'effetto equivalente a una misura restrittiva vietata dal Trattato.

4) Se l'applicazione al latte prodotto e imballato in un altro Stato membro della normativa britannica sui pesi e sulle misure sia compatibile con l'art. 2, n. 6, del regolamento del Consiglio n. 566/76, il quale contempla come unica giustificazione per le limitazioni degli scambi intracomunitari le esigenze della sanità pubblica.

5) Se l'applicazione congiunta delle norme nazionali britanniche relative alla tutela della salute pubblica e di quelle relative ai pesi e alle misure non costituisca un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri, che sono vietate dall'art. 36 del Trattato».

3. La sentenza è pervenuta nella cancelleria della Corte il 6 novembre 1978.

A norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, l'Union Laitière Normande, con l'avv. Funck-Brentano, del foro di Parigi; il Governo della Repubblica francese, rappresentato dal sig. Guy de Lacharrière, consigliere giuridico presso il ministero degli affari esteri, in qualità di agente; il Governo del Regno Unito, rappresentato dal sig. M. W. H. Godwin, Treasury Solicitor's Office e dagli avvocati Peter Scott e P. G. Langdon-Davies; nonché la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai suoi consiglieri giuridici sigg. Etienne Lasnet e Bjarne Hoff-Nielsen, hanno depositato osservazioni scritte.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha aperto la fase orale, dopo aver invitato il Governo francese, il Governo del Regno Unito, l'Union Laitière Normande e la Commissione delle Comunità europee a fornire per iscritto determinate precisazioni.

II — Le osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia delle Comunità europee

A — L'*Union Laitière Normande* sostiene che gli obblighi imposti dalla legislazione britannica agli importatori di latte, in particolare di latte intero normalizzato, sono incompatibili col diritto comunitario. Si tratta degli obblighi seguenti:

1) l'obbligo di ottenere una licenza d'importazione ed una licenza di distribuzione;

2) l'obbligo di importare sfuso il latte intero normalizzato per sottoporlo ad un nuovo trattamento e ad un nuovo imballaggio in Gran Bretagna, in locali autorizzati per tale scopo;

3) l'obbligo di imballare i prodotti in recipienti della capacità di una pinta.

1. In forza del capo 5 (1) del regolamento del 1972 sull'importazione dei prodotti animali, l'importazione di latte intero normalizzato in Gran Bretagna è subordinata al rilascio di una licenza speciale. Lo smercio del prodotto dipende poi, ai sensi del capo 30 (2) del regolamento sul latte 17 febbraio 1959, n. 277, completato dal regolamento 16 giugno 1977, n. 1033, dal rilascio di una licenza di distribuzione.

Come risulta molto chiaramente dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, il fatto di esigere queste due licenze è contrario al principio della libera circolazione delle merci.

L'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte, istituita col regolamento 27 giugno 1968, n. 804, e completata, in particolare, coi regolamenti 29 giugno 1971, n. 1411, e 15 marzo 1976, n. 566, esclude qualsiasi normativa nazionale che imponga il rilascio di una licenza d'importazione e di una licenza di distribuzione.

Inoltre, le prescrizioni nazionali britanniche in relazione al rilascio delle licenze di cui trattasi rivelano l'esistenza di una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, che nessun principio di diritto comunitario può giustificare.

2. a) Tenuto conto della posizione geografica del Regno Unito, l'obbligo d'importare il prodotto sfuso costringe gli operatori continentali a trasportare il latte intero normalizzato in recipienti speciali, il che rende necessariamente più difficili le consegne, che si possono effettuare soltanto via mare.

Ora, una misura che subordini l'importazione di prodotti esteri ad una condizione diversa e più difficile da soddisfare di quella stabilita per i prodotti nazionali costituisce, ai sensi della direttiva della Commissione 22 dicembre 1969, n. 70/50, una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa.

b) L'obbligo imposto agli importatori di procedere ad un nuovo trattamento e ad un nuovo imballaggio del prodotto in Gran Bretagna, in locali autorizzati a tale scopo, dev'essere considerato una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, poiché rende impossibile lo smercio in Gran Bretagna di latte importato da un altro Stato membro, dato che il nuovo trattamento ed il nuovo imballaggio si possono effettuare soltanto in territorio britannico in luoghi specificamente autorizzati a tale scopo dalle autorità locali, la cui competenza è territorialmente limitata.

Non è sostenibile l'obiezione delle autorità britanniche, che tale obbligo è necessario per tutelare la vita e la salute dei consumatori e si giustifica quindi ai termini dell'art. 36 del Trattato CEE.

Questo articolo autorizza in effetti gli Stati membri a derogare, fra l'altro per motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, alle norme sulla libera circolazione delle merci, purché i provvedimenti adottati non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata del commercio intracomunitario.

Costituendo un'eccezione ad uno dei principi fondamentali del mercato comune, l'art. 36 deve essere interpretato ed applicato restrittivamente. Le deroghe alla libera circolazione delle merci da esso contemplate sono ammesse soltanto qualora si rivelino indispensabili per la protezione dei consumatori.

La salute e la vita delle persone debbono certo stare molto a cuore alle amministrazioni nazionali e spetta agli Stati membri decidere quali misure interne prendere per garantire la loro piena tutela, nei limiti fissati dal Trattato; gli Stati membri, però, non possono adottare provvedimenti i quali impediscano importazioni che avverrebbero senza di essi, ivi compresi i provvedimenti che rendono le importazioni più difficili od onerose dello smercio della produzione nazionale.

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, determinati provvedimenti nazionali possono sfuggire al divieto di cui agli artt. 30-34 del Trattato, ma soltanto se adottati per uno scopo corrispondente all'interesse comunitario ed a condizione che i loro effetti restrittivi siano proporzionati a tale scopo.

Ora, tale non è il caso della normativa britannica in questione, la quale è manifestamente eccessiva rispetto allo scopo che intende perseguire.

Essa impone infatti un ulteriore trattamento termico per il latte intero che, prima di essere esportato dalla Francia, è già stato trattato a temperatura ultraelevata (UHT), per di più con apparecchi fabbricati ed omologati nel Regno Unito ed è, quindi, esente da qualsiasi elemento patogeno. D'altra parte, dall'analisi del prodotto effettuata dal laboratorio d'analisi britannico è risultato che il latte soddisfa le esigenze della legislazione britannica.

Nel caso di specie, le norme nazionali britanniche in forza delle quali il latte intero normalizzato può essere immesso in commercio solo dopo essere stato nuovamente trattato e imballato in Gran Bretagna in locali autorizzati a tale scopo costituiscono non soltanto una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa vietata dal Trattato, ma anche un mezzo di discriminazione arbitraria ed una restrizione dissimulata del commercio tra gli Stati membri.

3. Infine, l'obbligo di smerciare il latte importato in recipienti della capacità di una pinta o di un suo multiplo o sottomultiplo rende più difficili, tanto in atto quanto in potenza, le importazioni in Gran Bretagna ed è quindi l'esempio tipico di misura di effetto equivalente proibita dal diritto comunitario.

Sebbene la direttiva del Consiglio 18 ottobre 1971, n. 354 (GU 1971, n. L 243, pag. 29) per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura, completata dalla direttiva 27 luglio 1976, n. 770/76 (GU 1976, n. L 262, pag. 204), autorizzi la Gran Bretagna ad usare, per l'imballaggio dei propri prodotti nazionali, le misure britanniche tradizionali fino al 31 dicembre 1979, non si possono imporre in base ad essa le dette misure ai prodotti provenienti da altri Stati membri, i quali si siano già conformati alle direttive di armonizzazione.

Questa conclusione è corroborata dall'art. 5 della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1974, n. 106 (GU 1975, n. L 42, pag. 1), relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati, il quale precisa chiaramente che «gli Stati membri non possono, per motivi inerenti ai volumi, ... rifiutare, vietare o limitare l'immissione sul mercato di imballaggi preconfezionati che soddisfano alle prescrizioni ... della presente direttiva».

Non si può ragionevolmente obbligare la ULN a vendere in pinte per rispettare le norme nazionali britanniche in materia di pesi e misure, perché una pretesa del genere imporrebbe all'interessata un onere eccessivo, tenuto conto del fatto che, a partire dal 1° gennaio 1980, la Gran Bretagna si sarà dovuta conformare alle menzionate direttive d'armonizzazione e che sarebbe quindi assurdo creare nel frattempo una catena speciale d'imballaggio la quale non potrebbe certo essere ammortizzata in così breve tempo.

L'obbligo di vendere in pinte va quindi considerato una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, che non può essere applicata ad un prodotto imballato in un altro Stato membro, in cui le unità di misura in vigore già corrispondano alle direttive comunitarie di armonizzazione.

Detto ciò, la ULN fa notare che l'effetto congiunto dei citati provvedimenti nazionali britannici ha indotto il giudice proponente a chiedere se l'art. 2, n. 6, del regolamento n. 566/76 vada interpretato nel senso che autorizzi la messa in commercio in Gran Bretagna del latte intero normalizzato soltanto per usi diversi dall'alimentazione umana.

È opportuno, per risolvere tale questione, valutare il testo comunitario nella sua portata esatta e nella sua efficacia pratica. Ora, l'effetto del regolamento di cui si tratta è quello di permettere la commercializzazione del latte intero normalizzato in uno Stato membro che abbia optato per la formula del latte intero non normalizzato, con la sola esigenza del rispetto del tasso indicativo del tenore di grassi fissato per quel paese e della tutela della salute pubblica. Lo scopo sostanziale del regolamento consiste quindi nel permettere l'incremento degli scambi intracomunitari di latte.

Il Regno Unito, nel Regolamento n. 1883 del 1976, relativo all'esecuzione del regolamento n. 566/76, non ha menzionato le esigenze fatte valere adesso. Una normativa puramente nazionale, destinata ai produttori di latte del Regno Unito, non può quindi essere applicata agli operatori del mercato comune.

La ULN conclude quindi che la Corte di giustizia dichiari che gli artt. 30 e segg. del Trattato e l'art. 2, n. 6, del regolamento del Consiglio n. 566/76 prevalgono sulle disposizioni nazionali britanniche di cui è causa, dato che queste sono misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative vietate dal Trattato le quali, a causa delle particolari circostanze della fattispecie (trattamento del latte intero normalizzato in apparecchi simili a quelli usati in Gran Bretagna ed imballaggio in locali autorizzati a tale scopo dalle autorità nazionali francesi) non possono fruire della deroga di cui all'art. 36.

B — Il *Governo francese* rileva anzitutto che il latte esportato nel Regno Unito dalla ULN era conforme alle prescrizioni del regolamento n. 1411/71, modificato dal regolamento n. 566/76, in particolare per quanto riguarda il tenore di grassi del latte intero, e del regolamento (CEE) del Consiglio n. 300/78, che fissa, a termini del regolamento succitato, il tasso indicativo del tenore di grassi del latte intero normalizzato importato in Irlanda e nel Regno Unito.

Il latte offriva inoltre tutte le garanzie di qualità necessarie per la tutela della salute pubblica. Per conseguire questo scopo, il Regno Unito rilascia le licenze d'importazione soltanto a condizione che il trattamento termico subito dal latte UHT corrisponda alle norme britanniche, più elevate di quelle francesi. La Francia ha accettato di conformarsi a tali norme. Controlli specifici sono stati effettuati in fabbrica ed è stato rilasciato un certificato veterinario attestante l'osservanza delle condizioni prescritte dalla normativa britannica.

Ai termini della normativa britannica, tuttavia, lo smercio di un prodotto del genere nel territorio del Regno Unito è subordinata anche al rilascio di una licenza di distribuzione, per il cui conseguimento si impone un secondo trattamento termico del latte in uno stabilimento approvato ed il suo «reimballaggio», di modo che il latte importato viene posto in una situazione concorrenziale sfavorevole.

In questa situazione, il mercato del Regno Unito costituisce un mercato protetto. Ne è prova il fatto che le esportazioni francesi di latte alimentare nel Regno Unito sono nulle, mentre negli scambi con gli altri paesi membri della CEE superano le 200 000 tonnellate complessive l'anno.

C — Il *Governo del Regno Unito* si propone di descrivere dettagliatamente la legislazione oggetto delle questioni sottoposte alla Corte e di provare la sua compatibilità col diritto comunitario; si astiene quindi dall'affrontare preliminarmente il problema della ricevibilità delle questioni quali sono state formulate.

Le norme britanniche relative all'importazione di latte dell'attrice nella causa principale riguardano tre punti:

— la tutela della salute degli animali,

— la tutela della salute umana,

— le norme sulle quantità.

Di importanza essenziale sono le esigenze da essa poste quanto alla tutela della salute umana e degli animali, mentre l'obbligo d'imballare il prodotto in pinte e non in litri, pur non essendo attualmente in contrasto col diritto comunitario, non ha alcuna importanza particolare.

Per quanto riguarda le norme relative alla tutela della salute degli animali (norme che il Governo britannico esamina per prime, avendo esse avuto maggiore influenza sui progetti d'importazione dell'attrice), il latte importato nel Regno Unito è soggetto a controllo dal 1954. Si esige che sia sottoposto prima dell'importazione ad un trattamento a temperatura elevata per evitare il rischio di propagazione di malattie animali. Per tale ragione è stato reso necessario il conseguimento di una licenza d'importazione indicante le condizioni in cui si deve effettuare il trattamento a temperatura elevata del latte importato. Tale licenza è stata rilasciata nel termine voluto ed al riguardo non vi sono state lagnanze.

La legislazione a tutela della salute umana si applica nello stesso modo al prodotto importato ed a quello nazionale.

Il capo 30 (2) de «The Milk and Dairies (General) Regulations, 1959», modificato dal capo 2 de «The Milk and Dairies (General) (Amendment) Regulations 1977» stabilisce che, salvo eccezioni che nella fattispecie non si applicano, le bottiglie o i recipienti di cartone destinati a contenere latte da vendere al consumo debbono essere riempiti e chiusi in fabbriche registrate. Per «fabbriche registrate» si intendono latterie ispezionate e registrate dalla competente autorità locale ai sensi della Parte III del citato regolamento del 1959. L'autorità locale è competente soltanto per la registrazione di stabilimenti situati nel proprio territorio.

Il capo 37 (1) del «Food and Drugs Act 1955» stabilisce l'uso obbligatorio di una «denominazione speciale» quando il latte venduto è destinato all'alimentazione umana. D'altra parte, in forza del capo 36 (1), l'uso di una denominazione speciale per una regione determinata è esclusivamente riservato ai titolari di una licenza che autorizzi l'uso di detta denominazione.

Il capo 4 de «The Milk (Special Designation) Regulation 1977» stabilisce che chiunque intenda far uso, riguardo al latte, di una denominazione speciale autorizzata per legge deve presentare domanda scritta di licenza all'autorità abilitata al rilascio.

A norma del capo 6, il rilascio della licenza è subordinato alle condizioni generali enunciate nell'allegato I e, per il caso di specie, nella Parte 4 dell'allegato II al regolamento, che descrive nei particolari il modo in cui deve effettuarsi il trattamento a temperatura elevata.

Risulta da dette norme che l'autorità locale non può rilasciare una licenza di distribuzione di latte destinato al consumo umano e recante la denominazione «trattato a temperatura elevata» se:

— il latte non è stato trattato secondo il metodo descritto nella parte IV dell'allegato II al regolamento del 1977 e

— se il trattamento del latte, il riempimento e la chiusura degli imballaggi di cartone non sono stati compiuti in fabbriche registrate.

La legislazione britannica sugli alimenti e sui prodotti è informata allo scopo fondamentale di ottenere che la produzione e la manipolazione di qualsiasi alimento si effettuino in soddisfacenti condizioni igieniche. In proposito il latte, prodotto il cui consumo è molto diffuso nel Regno Unito e che è normalmente bevuto senza essere sottoposto, da parte del consumatore, a cottura o ad altri trattamenti, implica un rischio particolare. È dunque essenziale che sia immesso sul mercato nelle migliori condizioni di pulizia e di sicurezza.

Generalmente tale obiettivo si consegue per mezzo di un trattamento ad alta temperatura, che ha lo scopo di liberare il latte dagli agenti infettivi. Bisogna quindi garantire anzitutto che il trattamento sia effettuato, nella latteria, in modo conforme alla legge, indi che esso sia imballato e manipolato in modo da evitare qualsiasi rischio di nuova contaminazione. Un risultato del genere si ottiene essenzialmente col sistema della registrazione e della licenza, nonché con la possibilità di esaminare in qualsiasi momento campioni di latte prima che sia messo a disposizione del consumatore. Una vera garanzia, però, può essere fornita soltanto dal procedimento nel suo complesso, non essendo sufficiente il semplice sondaggio per campione. È dunque essenziale far ricorso ad un metodo che abbini gli esami allo stretto controllo del modo in cui vengono effettuati il trattamento e la distribuzione del latte.

Il Governo del Regno Unito è convinto che, in mancanza di norme comunitarie che armonizzino le disposizioni igieniche per il latte, le prescrizioni in questione sono necessarie per la tutela della salute umana.

Infine, in forza delle norme sui pesi e sulle misure attualmente in vigore nel Regno Unito (cioè il «Weights and Measures Act» del 1963), il latte può essere preconfezionato soltanto in quantità corrispondenti ad un terzo di pinta, mezza pinta od un multiplo di mezza pinta.

Il latte preconfezionato dalla ULN in imballaggi di cartone della capacità di un litro non soddisfa tale esigenza.

A parere del Governo del Regno Unito, le questioni sottoposte alla Corte equivalgono al chiedersi se le norme britanniche di cui sopra siano compatibili.

a) coll'art. 3, n. 6, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1411/71, sostituito dall'art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 566/76 o

b) col combinato disposto degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE.

L'art. 3, n. 6, del regolamento n. 1411/71 impone al Regno Unito, in quanto Stato che ha optato per la formula del latte intero non normalizzato, di non vietare lo smercio nel suo territorio di latte intero normalizzato proveniente da un altro Stato membro, qualora il suo tenore di grassi soddisfi determinate condizioni. Tale obbligo è tuttavia formulato «fatte salve le esigenze della tutela della sanità pubblica».

Le esigenze delle leggi britanniche in materia di sanità pubblica, secondo le quali il latte, dopo l'importazione, dev'essere trattato ed imballato nel modo prescritto, non sono misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione, ai sensi dell'art. 30. Se pure lo fossero,

sarebbero giustificate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone, ai sensi dell'art. 36.

Passando all'esame della *prima questione*, il Governo del Regno Unito osserva che essa sembra derivare da un malinteso. In realtà, esso non interpreta l'art. 3, n. 6, del regolamento n. 1411/71 nel senso che «la messa in commercio del latte importato», non compreso nel campo di applicazione del regolamento, «non è ammessa se non per usi diversi dalla alimentazione umana», ma piuttosto nel senso che lo Stato d'importazione è autorizzato ad esigere che le norme di legge vigenti in materia di protezione della sanità pubblica siano osservate, prima che il latte possa essere venduto per l'alimentazione umana.

La *seconda questione* parte dall'idea che il latte sia prodotto ed imballato nello Stato membro d'esportazione secondo metodi identici a quelli in uso nel Regno Unito. Tuttavia, come ha ammesso la stessa Commissione, i procedimenti variano molto da uno Stato membro all'altro. Finché non verrà adottata una disciplina comunitaria sul trattamento UHT del latte destinato all'alimentazione umana, il Governo britannico è il solo responsabile della salute della popolazione del Regno Unito. Pur non volendo assolutamente screditare i metodi impiegati dall'ULN, né le disposizioni in vigore in qualsiasi paese della Comunità, il Governo del Regno Unito osserva che, in mancanza di una legislazione comunitaria, non dispone di alcun mezzo per controllare che il latte importato dagli altri Stati membri risponda alle esigenze della tutela e della salute umana.

Il Governo del Regno Unito ritiene pertanto di dover mantenere in vigore la propria legislazione in materia fino all'adozione di provvedimenti comunitari adeguati e suggerisce alla Corte di risolvere affermativamente la seconda questione.

Quanto alla *terza questione*, essa è formulata in modo discutibile, poiché si chiede alla Corte di pronunziarsi sulla compatibilità di un provvedimento nazionale col diritto comunitario, cosa che esorbita dalla sua competenza. In realtà, la questione sollevata è se il combinato disposto degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE vieti che le leggi nazionali di uno Stato membro esigano un nuovo trattamento ed un nuovo imballaggio del latte UHT prodotto in un altro Stato membro secondo metodi identici a quelli prescritti dalle leggi del primo Stato membro. Il Governo del Regno Unito, per le ragioni già esposte, ritiene che tale questione vada risolta negativamente.

La *quarta questione* riguarda nuovamente la compatibilità delle leggi britanniche col diritto comunitario.

Esigendo che il latte sia venduto a pinte, le disposizioni britanniche sono conformi all'art. 7, n. 2, della direttiva del Consiglio n. 75/106/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati, che autorizzi il Regno Unito a rinviare, al più tardi sino al 31 dicembre 1979, l'entrata in vigore della direttiva (che obbligherà il Regno Unito a permettere lo smercio nel suo territorio di latte preconfezionato in imballaggi del volume di un litro).

Così stando le cose, l'art. 3, n. 6, del regolamento n. 1411/71 non si può interpretare nel senso che obblighi il Regno

Unito ad autorizzare fin d'ora la vendita del latte in quantità preconfezionate.

La quarta questione dovrebbe avere, quindi, soluzione affermativa e la *quinta questione*, di conseguenza, negativa.

D — La *Commissione* precisa anzitutto che, tenuto conto della costante giurisprudenza della Corte, essa non contesta la ricevibilità delle questioni, benché esse riguardino, almeno in parte, la compatibilità di norme nazionali col diritto comunitario. Ciò detto, essa osserva che il regolamento di base nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (regolamento del Consiglio 28 giugno 1968, n. 804) all'art. 22, n. 1, vieta espressamente, negli scambi intracomunitari, la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente, nonché l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o di misure di effetto equivalente, ma non contiene alcuna disposizione relativa alla produzione ed allo smercio del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Finora il Consiglio, nonostante le proposte sottopostegli in proposito dalla Commissione, non ha adottato né norme generali concernenti la qualità e lo smercio del latte, né regolamenti concernenti i problemi sanitari relativi alla produzione ed allo smercio del latte trattato termicamente.

La normativa comunitaria in materia di qualità e di smercio del latte alimentare è quindi incompleta, e ciò tanto più che l'armonizzazione delle norme nazionali relative alla protezione della salute delle persone e degli animali non ha ancora avuto luogo. Le norme nazionali restano pertanto in vigore qualora non si abbiano disposizioni comunitarie vincolanti e, beninteso, salve restando le norme del Trattato.

Dubbi sorgono quanto alla portata pratica della *prima questione* che, come la Commissione sottolinea, in realtà riguarda l'art. 3, n. 6, del regolamento n. 1411/71, modificato dall'art. 2, n. 6, del regolamento n. 566/76, poiché la distinzione fra alimentazione umana ed altri usi non è in questo caso pertinente. È il latte di per sé, non già questo o quell'uso, che può costituire un pericolo per la sanità pubblica. È d'altra parte abbastanza semplice risolvere la questione, dato che il regolamento n. 1411/71 riguarda unicamente il latte alimentare. Tale tipo di latte non può essere venduto nello Stato membro d'importazione (nella fattispecie, il Regno Unito) se il suo tenore di grassi non rispetta il tasso indicativo fissato dal Consiglio per lo stesso Stato.

Ciò non implica tuttavia che gli Stati membri debbano automaticamente autorizzare l'importazione di latte che rispetti il tasso indicativo di tenore di grassi in tal modo fissato. Come la disposizione di cui si tratta espressamente precisa, sono fatte salve le esigenze nazionali relative alla tutela della sanità pubblica.

Con la *seconda e con la terza questione* il giudice a quo chiede se disposizioni nazionali che impongano un nuovo trattamento ed un nuovo imballaggio del latte UHT prodotto ed imballato in un altro Stato membro costituiscano misure di effetto equivalente a restrizione quantitative e, in caso affermativo, se queste, pur essendo vietate dal diritto comunitario, si possano giustificare ai sensi dell'art. 36 del Trattato.

Controlli sanitari particolareggiati sono prescritti a tutti gli stadi di distribuzione del latte in tutti gli Stati membri. Nel Regno Unito, le principali norme vigenti in materia stabiliscono che il latte UHT venduto per il consumo diretto dev'essere imballato nel territorio britannico in stabilimenti autorizzati dalle competenti autorità locali. Tali norme rendono praticamente impossibile lo smercio nel Regno Unito di latte UHT in imballaggi preconfezionati in un altro Stato membro, tanto più che le autorità britanniche di controllo sanitario non possono ispezionare né eventualmente autorizzare gli impianti situati in altri Stati membri. La normativa britannica, inoltre, ha l'effetto di scoraggiare in anticipo qualsiasi importazione, anche potenziale.

Senza dubbio una normativa del genere corrisponde alla nozione di misura di effetto equivalente, definita dalla Corte in numerose sentenze.

È quindi opportuno accertare se le limitazioni in tal modo imposte alla libera circolazione del latte UHT possano essere autorizzate dall'art. 36 del Trattato. In effetti, nei settori dove non sono ancora state adottate norme comunitarie di armonizzazione delle prescrizioni sanitarie, gli Stati membri possono ancora far valere motivi derivanti dall'art. 36 per giustificare una deroga al divieto di misure di effetto equivalente. Nel settore del latte UHT l'armonizzazione non ha ancora avuto luogo: ciò spiega perché il regolamento n. 1411/71 si richiami alla «eccezione per motivi di sanità», di cui all'art. 36.

L'art. 36, tuttavia, in quanto deroga al principio fondamentale della libera circolazione delle merci, dev'essere interpretato restrittivamente. I provvedimenti che esso autorizza debbono essere non solo *giustificati* dai motivi ivi indicati (cosa che, nella fattispecie, equivale a dire: necessari per garantire la tutela della salute delle persone e degli animali), ma anche appropriati, cioè proporzionati al fine perseguito.

La Commissione ritiene necessario, a questo punto, fornire alcune indicazioni sulla nozione di latte UHT, sulle modalità del trattamento a temperatura ultraelevata e sui suoi effetti. Tale trattamento permette di eliminare i germi patogeni e di garantire la «lunga conservazione» del latte, sottoponendolo ad una determinata temperatura per un brevissimo lasso di tempo.

Nella *seconda questione*, il giudice a quo parte espressamente dall'ipotesi di fatto della normativa nazionale che imponga un nuovo trattamento ed un nuovo imballaggio anche per il latte importato che sia già stato oggetto di un trattamento e di un imballaggio UHT identici a quelli prescritti nello Stato d'importazione.

A parere della Commissione, in una situazione del genere i provvedimenti nazionali di cui trattasi non si possono giustificare ai sensi dell'art. 36. Essi non hanno carattere di necessità, poiché le autorità nazionali non possono fondatamente richiamarsi in proposito a vaghe considerazioni generali sugli eventuali rischi di contaminazione, in particolare da parte del virus aftoso. Il trattamento prescritto dalle leggi britanniche, identico a quello già subito dal prodotto prima dell'importazione nel Regno Unito, è manifestamente superfluo.

Può tuttavia accadere — aggiunge la Commissione — che il latte UHT sia stato trattato ed imballato nel paese d'e-

sportazione in un modo che, senza essere identico a quello prescritto dal paese d'importazione, offra garanzie di protezione sanitaria contro i germi patogeni praticamente equivalenti a quelle del paese d'importazione. Una questione del genere non è stata sollevata espressamente dal giudice a quo ma, tenuto conto della sua importanza, è utile prospettarla. Non è certo facile definire quali garanzie siano equivalenti, soprattutto per il fatto che, in mancanza di armonizzazione, le concezioni sanitarie variano da uno Stato all'altro. Risulta tuttavia, per quanto riguarda più in particolare il caso di specie, che il trattamento del latte avviene nei vari Stati membri in modo sostanzialmente analogo e produce lo stesso effetto essenziale, cioè la distruzione dei germi patogeni nocivi alla salute delle persone e degli animali.

Anche se — precisa la Commissione — si potesse dimostrare che fra gli Stati membri sussistono differenze reali quanto agli effetti del trattamento UHT, bisognerebbe chiedersi se tale situazione possa giustificare il carattere sistematico di provvedimenti del genere di quelli che hanno dato origine alla controversia nel merito. Le autorità del paese d'importazione esigono, in effetti, un nuovo trattamento ed un nuovo imballaggio di tutto il latte importato, quale che sia la sua zona di origine. Ora, quand'anche uno Stato membro contestasse che il trattamento effettuato nel paese d'esportazione ed attestato da un certificato delle locali autorità sanitarie offra veramente una garanzia equivalente, il fatto che i provvedimenti restrittivi siano applicati in modo sistematico potrebbe nondimeno risultare non appropriato ed eccessivo in relazione allo scopo della tutela della salute. Tali provvedimenti debbono essere applicati per lottare contro un rischio sanitario reale o molto probabile che, nel caso di latte trattato UHT, si può ragionevolmente escludere.

Se la normativa britannica fosse veramente dovuta a considerazioni di ordine sanitario, non si comprenderebbe perché le autorità del Regno Unito ammettano l'importazione di latte sfuso destinato ad essere sottoposto al trattamento UHT in territorio britannico né, a maggior ragione, perché permettano l'importazione di panna di latte preconfezionata — trattata ad elevata temperatura e persino fresca — senza sottoporre tale prodotto all'obbligo del nuovo trattamento e del nuovo imballaggio. I prodotti summenzionati non implicano certo minori rischi di contaminazione infettiva del latte UHT, se pure questo ne implica.

Infine, i provvedimenti di cui si tratta sono particolarmente restrittivi poiché, contrariamente a quanto accade nella maggior parte degli Stati membri, non permettono alle autorità sanitarie del paese d'importazione di verificare sul posto se gli impianti per il trattamento e l'imballaggio del latte UHT situati nel paese d'esportazione usino procedimenti identici a quelli dello Stato d'importazione od offrano almeno garanzie sanitarie analoghe.

Il problema sollevato con la *quarta questione* non ha invece niente a che vedere con la riserva di ordine sanitario enunciata nell'art. 3, n. 6, del regolamento n. 1411/71, modificato dal regolamento n. 566/76. Questa stessa disposizione non si pronuncia, d'altronde, riguardo ad eventuali esigenze relative a pesi e misure. Ciò non esclude tuttavia che altre disposizioni comunitarie possano riguardare i pesi e le misure cui attenersi nell'imballaggio del latte.

La normativa britannica esige che il latte importato sia preconfezionato in imballaggi da 1/3 di pinta, mezza pinta o multipli di mezza pinta, obbligando pertanto gli importatori a ricondizionare, ad esempio, tutto il latte preconfezionato in recipienti da un litro.

La Commissione rileva che a livello comunitario il Consiglio ha adottato, il 19 dicembre 1974, una direttiva per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (GU 1975, n. L 42, pag. 1). Fra altri prodotti, anche il latte rientra nel campo di applicazione di questa direttiva, il cui art. 5 stabilisce che «gli Stati membri non possono, per motivi inerenti ai volumi, alla loro determinazione o ai metodi di controllo impiegati, rifiutare, vietare o limitare la messa sul mercato di imballaggi preconfezionati che soddisfano alle prescrizioni e ai controlli della presente direttiva». Per quanto riguarda più particolarmente il latte, la direttiva contempla il precondizionamento in volumi di un litro.

Tuttavia, l'art. 7, n. 2, della stessa direttiva dispone che determinati Stati membri, fra cui il Regno Unito, «possono rinviare, al più tardi sino al 31 dicembre 1979, l'entrata in vigore della presente direttiva e dei suoi allegati».

Ne consegue che, salva la clausola di «standstill» contenuta nel medesimo articolo, il Regno Unito può esigere fino al 31 dicembre 1979 che il preconfezionamento del latte, per quanto riguarda la capacità, sia effettuato in volumi corrispondenti alla pinta.

In base alle considerazioni che precedono, la Commissione propone dunque di risolvere le questioni nel modo seguente:

1) L'art. 3, n. 6, del regolamento del Consiglio 29 giugno 1971, n. 1411 modificato dal regolamento n. 566/76, va interpretato nel senso che esso riguarda solo il latte destinato all'alimentazione umana.

2) e 3) La normativa che imponga un nuovo trattamento ed un nuovo imballaggio per il latte trattato UHT e confezionato in un altro Stato membro, qualora il latte non abbia subito il trattamento e l'imballaggio in impianti autorizzati dalle autorità dello Stato d'importazione e situati nel territorio di tale Stato, costituisce una misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione.

Queste misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative non si giustificano ai sensi dell'art. 36 del Trattato CEE per motivi di tutela della salute, qualora sia assodato — e spetta al giudice nazionale accertarlo, caso per caso — che il latte UHT è accompagnato da un certificato o da un documento sanitario attestante che il latte è stato trattato ed imballato nello Stato d'esportazione secondo metodi identici a quelli applicati nello Stato d'importazione o che offrano le stesse garanzie.

4) L'art. 3, n. 6, del regolamento del Consiglio 29 giugno 1971, n. 1411, modificato dal regolamento n. 566/76, prescrive che, fatte salve le esigenze della tutela della sanità pubblica, gli Stati membri non possono vietare lo smercio di latte intero normalizzato qualora il suo tenore di grassi sia conforme alle condizioni stabilite dalla normativa comunitaria.

Da ciò risulta che il regolamento in questione non tocca normative di altro genere, particolarmente in materia di pre-

condizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati, come avviene per il latte UHT.

L'art. 7, n. 2, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati, autorizza alcuni Stati membri, fra i quali il Regno Unito, a rinviare al più tardi al 31 dicembre 1979 l'attuazione della direttiva, salva restando la clausola di «standstill» contenuta nel n. 3 dello stesso articolo.

5) La soluzione delle questioni precedenti rende priva di oggetto la soluzione di tale questione.

III — La fase orale del procedimento

L'Union Laitière Normande, con l'avvocato Funck-Brentano, del foro di Parigi; il Governo del Regno Unito, rappresentato dall'avv. Scott, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Lasnet e Hoff-Nielsen, suoi consiglieri giuridici, sono stati sentiti all'udienza del 31 maggio 1979.

L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 14 giugno 1979.

In diritto

1 Con sentenza 16 ottobre 1978, pervenuta alla Corte il 6 novembre successivo, il *Tribunal de Commerce* di Parigi ha sottoposto alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, questioni pregiudiziali riguardanti l'interpretazione di alcune disposizioni del regolamento del Consiglio 15 marzo 1976, n. 566 (GU 1976, n. L 67, pag. 23), «che modifica il regolamento (CEE) n. 1411/71 per quanto riguarda il tenore di materia grassa del latte intero», nonché degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE.

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una lite fra una unione di cooperative agricole di diritto francese e la sua affiliata inglese a proposito dell'esecuzione, per il 30 settembre 1978, di un contratto di compravendita di latte intero normalizzato prodotto in Francia ed esportato nel Regno Unito. Il latte di cui trattasi aveva un tenore di grassi del 3,78 %, era stato trattato a temperatura ultraelevata (UHT) ed era stato preconfezionato in imballaggi di un litro.

La società importatrice, titolare di una licenza d'importazione per le partite di cui trattasi, non aveva ottenuto da parte delle autorità britanniche la li-

cenza di distribuzione prescritta dal capo 4, parte II, del regolamento britannico 16 giugno 1977, n. 1033 — «The Milk and Dairies (Special Designation) Regulations 1977» — per lo smercio in Inghilterra del latte, importato o no, recante la denominazione speciale UHT.

3 Avendo tale società deciso quindi di recedere dal contratto, con lettera in data 12 settembre 1978 il suo fornitore, l'unione delle cooperative agricole, la citava davanti al *Tribunal de Commerce* di Parigi, con atto in data 27 settembre 1978, per inadempimento del contratto di compravendita, invocando a sostegno della domanda in particolare il regolamento del Consiglio n. 566/76 e l'art. 30 del Trattato CEE.

4 A norma dell'art. 177 del Trattato CEE, il *Tribunal de Commerce* di Parigi ha sospeso il giudizio e sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'art. 2, n. 6, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 marzo 1976, n. 566 — il quale stabilisce che uno Stato membro che ha optato per la formula del latte intero non normalizzato non può vietare, fatte salve le esigenze della tutela della sanità pubblica (. . .), lo smercio nel suo territorio di latte intero normalizzato proveniente da un altro Stato membro, se il tenore di grassi di tale latte non è inferiore ad un tasso indicativo fissato dal Consiglio (. . .) — possa essere interpretato, come sembra facciano le autorità del Regno Unito, nel senso che lo smercio del latte così importato non è ammesso se non per usi diversi dalla alimentazione umana.

2) Se la riserva relativa alla tutela della sanità pubblica, contenuta all'art. 2, n. 6, del regolamento, legittimi la normativa nazionale britannica che impone una seconda lavorazione ed un secondo imballaggio del latte UHT prodotto ed imballato in un altro Stato membro, con metodi identici a quelli adottati nel Regno Unito e per i quali sia stata concessa l'autorizzazione amministrativa dello Stato membro in questione.

3) In caso di soluzione negativa della questione sub 2), se la normativa nazionale britannica di cui sopra non costituisca una misura d'effetto equivalente a una misura restrittiva vietata dal Trattato.

4) Se l'applicazione al latte prodotto e imballato in un altro Stato membro della normativa britannica sui pesi e sulle misure sia compatibile con l'art. 2, n. 6, del regolamento del Consiglio n. 566/76, il quale contempla come unica giustificazione per le limitazioni degli scambi intracomunitari le esigenze della sanità pubblica.

5) Se l'applicazione congiunta delle norme nazionali britanniche relative alla tutela della salute pubblica e di quelle relative ai pesi e alle misure non costituisca un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri, che sono vietate dall'art. 36 del Trattato».

5 Prima di iniziare l'esame delle questioni, è d'uopo rilevare che, sebbene l'art. 177 del Trattato non permetta alla Corte di valutare le ragioni della domanda di pronunzia pregiudiziale, tuttavia la necessità di pervenire ad una interpretazione utile del diritto comunitario esige che si definisca il contesto giuridico nel quale deve collocarsi l'interpretazione richiesta.

6 Benché il giudice nazionale non precisi per quali ragioni chieda alla Corte l'interpretazione del diritto comunitario, dal fascicolo si desume che, per decidere delle conseguenze dell'inadempimento del contratto, detto giudice ritiene necessario sapere se le norme inglesi che ostano allo smercio nel Regno Unito dei prodotti di cui trattasi, al momento dell'importazione dei prodotti stessi fossero giustificate ai sensi del diritto comunitario.

7 Dal fascicolo si desume inoltre che, mentre talune fra dette norme — quali il capo 4, parte II, del regolamento britannico 16 giugno 1977, n. 1033, in relazione all'allegato (Schedule) 2, Parte IV — esigono, per il rilascio della licenza di distribuzione di latte intero recante la denominazione speciale UHT, che il prodotto sia imballato in «locali autorizzati», immediatamente dopo aver subito il trattamento UHT, altre fra dette norme, in particolare la legge del 1963 sui pesi e sulle misure («Weight and Measures Act 1963») prescrivono, al capo 3, Parte V, dell'allegato IV, per lo smercio del latte

«preconfezionato», importato o no, che il latte sia distribuito confezionato in recipienti della capacità di un terzo di pinta, di mezza pinta, o di un multiplo di mezza pinta.

8 È assodato che nella fattispecie il latte litigioso è stato importato nel Regno Unito e presentato per la distribuzione in tale Stato membro in recipienti della capacità di un litro. Trattandosi di latte «preconfezionato» in imballaggi non conformi alle condizioni stabilite dalla legge britannica del 1963 sui pesi e sulle misure, il primo ostacolo per lo smercio di tale prodotto in Inghilterra è stato costituito da detta legge, cosicché, per quanto riguarda le importazioni di cui è causa, il problema della compatibilità col diritto comunitario delle norme britanniche relative allo smercio nel Regno Unito del latte intero UHT deve porsi anzitutto nei confronti della menzionata legge.

9 Così stando le cose, è opportuno risolvere in primo luogo la quarta questione e prendere in esame le altre soltanto qualora risulti che le norme nazionali britanniche relative al precondizionamento del latte nella fattispecie non si potevano applicare allo smercio in Inghilterra dei prodotti di cui trattasi.

10 Per promuovere, nell'ambito dell'art. 100 del Trattato CEE, il ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di pesi e di misure il Consiglio, facendo seguito alla direttiva 26 luglio 1971, n. 71/316 (GU 1971, n. L 207, pag. 1), ed alla direttiva 18 ottobre 1971, n. 71/354 (GU 1971, n. L 243, pag. 29), modificata dall'Atto di adesione, ha adottato la direttiva 19 dicembre 1974, n. 75/106, «per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati» (GU 1975, n. L 42, pag. 1), le cui norme, in forza del n. 7 dell'allegato III, si applicano anche al latte venduto a volume.

11 Come si desume dal suo primo «considerando», quest'ultima direttiva ha lo scopo di procedere al ravvicinamento delle «condizioni di presentazione alla vendita di liquidi in imballaggi preconfezionati e chiusi», poiché tali condizioni, nella maggioranza degli Stati membri, «sono fissate da disposizioni regolamentari obbligatorie che differiscono da uno Stato membro all'altro, ostacolando in tal modo gli scambi di tali imballaggi preconfezionati».

12 A tale scopo la direttiva fissa le condizioni che debbono soddisfare, per poter essere messi in commercio nella Comunità, gli imballaggi preconfezionati contenenti i prodotti elencati nell'allegato III — fra i quali figura il latte — «misurati in volume per la loro vendita in quantità unitarie superiori o uguali a 0,05 litri e inferiori o uguali a 5 litri», e dispone, all'art. 5, che «gli Stati membri non possono, per motivi inerenti ai volumi ... rifiutare, vietare o limitare l'immissione sul mercato di imballaggi preconfezionati che soddisfano alle prescrizioni e ai controlli della presente direttiva».

13 La stessa direttiva, all'art. 7, n. 1, assegna inoltre agli Stati membri un termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica, per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarvisi. Il numero 2 di detto articolo precisa poi che «il Belgio, l'Irlanda, i Paesi Bassi e il Regno Unito possono rinviare, al più tardi sino al 31 dicembre 1979, l'entrata in vigore della presente direttiva e dei suoi allegati».

14 Si desume quindi da una disposizione espressa della direttiva succitata che, fino al 31 dicembre 1979, il Regno Unito è autorizzato a mantenere in vigore le proprie norme nazionali che fissano la capacità degli imballaggi dei prodotti ammessi alla distribuzione, in particolare la legge del 1963 sui pesi e sulle misure, in forza della quale il latte, in questo Stato membro, può essere messo in commercio soltanto se confezionato in recipienti della capacità di un terzo di pinta, mezza pinta od un multiplo di mezza pinta.

15 Essendo assodato che l'importazione nel Regno Unito dei prodotti di cui trattasi preconfezionati in imballaggi della capacità di un litro è avvenuta nel corso del 1978, in forza dell'art. 7, n. 2, della succitata direttiva n. 75/106, la legge britannica sui pesi e sulle misure si poteva applicare allo smercio dei prodotti in questione in Inghilterra senza trasgredire il diritto comunitario.

16 Per questi motivi, è d'uopo risolvere la quarta questione nel senso che, dato che per il Regno Unito il termine per l'attuazione della direttiva del Consi-

glio 19 dicembre 1974, n. 75/106, «per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati», a norma dell'art. 7, n. 2, della stessa direttiva è stato prorogato al 31 dicembre 1979 al più tardi, il mantenimento in vigore da parte di questo Stato membro della legge del 1963 sui pesi e sulle misure, al momento delle importazioni di cui trattasi non era vietato dal diritto comunitario ed essa poteva quindi, in quel momento, essere applicata allo smercio in Inghilterra di latte preconfezionato in recipienti della capacità di un litro, proveniente da un altro Stato membro.

17 Poiché la soluzione data alla quarta questione rende superfluo l'esame delle restanti questioni sollevate dal giudice nazionale, non è il caso di pronunciarsi in proposito.

Sulle spese

18 Le spese sostenute dal Governo della Repubblica francese, dal Governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione nei confronti delle parti nella causa principale; il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente davanti al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal de Commerce di Parigi, con sentenza 16 ottobre 1978, dichiara:

Dato che per il Regno Unito il termine per l'attuazione della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1974, n. 75/106, «per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati», a norma dell'art. 7, n. 2, della stessa direttiva è prorogato al 31 dicembre 1979 al più tardi, il

mantenimento in vigore da parte di questo Stato membro della legge del 1963 sui pesi e sulle misure, al momento delle importazioni di cui trattasi non era vietato dal diritto comunitario ed essa poteva quindi, in quel momento, essere applicata allo smercio in Inghilterra di latte preconfezionato in recipienti della capacità di un litro, proveniente da un altro Stato membro.

Kutscher Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart Pescatore Sørensen

O'Keeffe Bosco Touffait Koopmans

Così deciso e pronunziato in pubblica udienza a Lussemburgo, il 12 luglio 1979.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

H. Kutscher

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS DEL 14 GIUGNO 1979 [1]

Signor Presidente,
signori Giudici,

I — Non è inutile richiamare i fatti che hanno dato luogo alla presente domanda di pronunzia pregiudiziale del Tribunal de Commerce di Parigi.

Il 12 giugno 1978, l'Union Laitière Normande, attrice nella causa principale, spediva nel Regno Unito, per autocarro, una *paletta* di 72 cartoni (ciascuno composto di 12 «mattoni» da un litro, cioè una pinta e tre quarti) di latte intero normalizzato, ai sensi dell'art. 2, n. 6, del regolamento del Consiglio n. 566/76, trattato a temperatura ultraelevata (UHT), destinato alla sua affiliata londinese, Dairy Farmers, e si vedeva rinviare la spedizione il giorno stesso perché non in possesso di una *licenza d'importazione* rilasciata dal ministero per l'agricoltura del Regno Unito.

In seguito, l'attrice chiedeva ed otteneva, il 1° agosto 1978, tale licenza d'importazione valida fino al 31 agosto; era tutta-

1 — Traduzione dal francese.